

MODIFICHE ALLE NORME CONTRATTUALI

D. NORME

SEZIONE 1 - NORME COMUNI AL SERVIZIO ACQUIRING, AL SERVIZIO COMMERCEWEB E AI SERVIZI TECNICIREGOLATI DA QUESTO CONTRATTO

articolo 1 - Livelli di servizio

- 1. Riguardo ai servizi regolati da questo contratto (escluso il servizio BANCOMAT Pay®), la Banca garantisce un livello di funzionamento (di seguito "Livelli di Servizio") pari al 99% (novantanovepercento) calcolato su base media annuale secondo le rilevazioni che la Banca effettua attraverso i propri sistemi di monitoraggio. Resta inteso che il Servizio POS è garantito se i dati delle Operazioni pervengono correttamente alla Banca. Nel computo dei Livelli di Servizio non sono pertanto considerati i messaggi non completi, non corretti o non pervenuti alla Banca per cause ad essa non imputabili;
- 2. La misurazione dei Livelli di Servizio non tiene conto:
 - dei fermi per manutenzione ordinaria;
 - delle problematiche di "networking" riconducibili a malfunzionamenti sui collegamenti internet per i quali la Banca non è responsabile:
- 3. Qualora non siano rispettati i Livelli di Servizio di cui al precedente comma 1, la Banca può rifondere al Cliente il danno subito per un importo non superiore al 10% (diecipercento) delle commissioni pagate dal Cliente nel corso dell'anno solare di riferimento, salvo il caso di dolo o colpa grave:

Articolo 2—Norme generali

- 1. L'Esercentell Cliente autorizza l'inserimento dei propri dati in elenchi e pubblicazioni predisposte dalla SocietàBanca o da altri soggetti che emettono o gestiscono carte di pagamento, da associazioni od organizzazioni di categoria ed indirizzate ai Titolari o al pubblico in genere, esonerando la Società Banca da responsabilità per eventuali inesattezze, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave.
- 2. La SocietàBanca può operare la compensazione di legge fra i propri crediti verso l'Esercenteil-Cliente e i crediti dell'Esercentedel Cliente nei propri confronti qualunque sia il titolo che li ha generati. Inoltre, la SocietàBanca, in caso di cessazione di uno o più contratti con l'Esercenteil-Cliente, senza obbligo di preavviso o formalità, può valersi del diritto di compensazione anche se i crediti non siano liquidi ed esigibili, dando comunque comunicazione scritta all'Esercenteal-Cliente dell'intervenuta compensazione.
- 3. La **Società**Banca non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti del POS o da interruzioni dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi anche del proprio personale disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni. La **Società**Banca può sospendere o limitare il Servizio **Acquiring**POS e gli altri servizi disciplinati in questo contratto, per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione o aggiornamento tecnico. La **Società**Banca comunica la sospensione o la limitazione se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine **l'Esercente**il Cliente deve comunicare alla **Società**Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
- 4. Sono a carico dell'Esercentedel Cliente le spese di connessione e quelle del traffico telefonico e telematico, le spese per materiali di consumo e gli oneri fiscali connessi al contratto.

Articolo 2 - Recapiti dell'Esercentedel Cliente - Obblighi dell'Esercentedel Cliente

- L'Esercentell-Cliente elegge domicilio ai fini del contratto presso la sede indicata nel contratto o successivamente comunicata alla Società Banca. Le comunicazioni della Società all'EsercenteBanca al Cliente inviate a tale indirizzo o agli altri recapiti indicati nel contratto o successivamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Esercentedel Cliente quale risultante da pubblici elenchi o registri sono efficaci nei confronti dell'Esercentedel Cliente.
 Con la medesima efficacia, le comunicazioni sono messe a disposizione dalla Società nell'area riservata del portale Commerce alla quale è onere dell'Esercente accedere con regolarità e comunque almeno una volta al mese.
- 2. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli del contratto, l'Esercenteil Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla SocietàBanca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - la cessione o la cessazione dell'attività di ciascun Punto Vendita;
 - ogni variazione della propria denominazione o ragione sociale o dei soggetti muniti della legale rappresentanza;
 - ogni variazione degli indirizzi o dei Conti e dei dati forniti con il presente contratto.

Articolo 3 – Efficacia del contratto

- 1. Ai fini della conclusione del Contratto, l'Esercente deve essere titolare di Conto.
- 2. L'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata alle verifiche da parte della **Società**Banca; questa condizione si intende verificata con la registrazione del primo collegamento del POS dopo l'installazione (nel caso di POS della **Società**Banca), o **della sua** abilitazione (nel caso di POS di proprietà **dell'Esercente**del Cliente o di terzi).

Articolo 4 - Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni economiche

- 1. La **Società**Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
- 2. Le modifiche relative al Servizio Acquiring e al Servizio Commerceweb sono effettuate, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 126 Sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
- 3. La modifica proposta dalla **Società**Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, **l'Esercente**il Cliente comunichi alla **Società**Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
- 4. Ogni proposta di modifica è comunicata all'Esercente esclusivamente dalla Società, sia nel caso in cui la modifica dipenda da un'iniziativa della Banca sia nel caso in cui dipenda da un'iniziativa della Società. In entrambi i casi, la Banca e la Società sono impegnate ad adempiere le prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali in corrispondenza delle sfere di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Estensione del Contratto ad altre Carte e Circuiti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4 della Sezione 2, in aggiunta alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella-modulistica contrattuale, la Società potrà proporre all'Esercente per iscritto e l'Esercente si impegna ad accettare con le stesse modalità descritte nel Contratto, salvo il suo diritto di recesso, eventuali ulteriori Carte, precisandone di volta in volta denominazione, marchio, Circuito, condizioni economiche(inclusa la relativa commissione per l'accettazione), funzionalità e caratteristiche. Inoltre, in considerazione del Circuito della Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa si riserva la facoltà, per ragioni tecniche o di altra natura, di individuare un prestatore di servizi di pagamento terzo, autorizzato alla prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ed in grado di fornire il servizio di accettazione delle carte di pagamento con riferimento alla Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo,





- proponendo all'Esercente la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione del servizio di convenzionamento con tale prestatore di servizi di pagamento terzo.
- 2. Ove la Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo preveda condizioni economiche peggiorative rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 4 della presente Sezione 1. Ove invece le condizioni economiche di tale ulteriore Carta siano migliorative o uguali rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società con efficacia immediata secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente Sezione 1.

Articolo 6 - Trattamento dei dati dei Titolari

- 1. L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza. La categoria di appartenenza dell'Esercente ai fini degli standard PCI DSS viene individuata all'atto della sottoscrizione del contratto in funzione del volume annuale delle transazioni dichiarato dall'Esercente stesso e dei servizi attivabili come indicati all'interno dei moduli di richiesta. La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenenza dell'Esercente e l'effettiva implementazione delle relative misure per la protezione dei dati a fini PCI-DSS, ferma l'applicazione in caso di inadempimento della clausola risolutiva; (ii) comunicare all'Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l'adeguamento e l'adozione delle relative misure di protezione di dati.
- 2. L'Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto.
- 3. I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.
- 4. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.
- 5. La Società mette a disposizione dell'Esercente, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio por tale e su eventuali ulteriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all'autocertificazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la compilazione del questionario. L'Esercente si obbliga alla corretta compilazione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi).
- 6. L'ottenimento del certificato di conformità agli standard PCI-DSS, anche nella modalità "Verifica PCI-DSS", garantisce l'Esercente dall'applicazione delle relative sanzioni previste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del certificato. Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno opiù dei sequenti eventi:
 - scadenza del certificato;
 - non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS;
 - uso illecito da parte dell'Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento
 - ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente imputabile all'Esercente.
- 7. L'Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, ai sistemi ed alle infrastrutture IT, nonché agli uffici dell'Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l'attuazione delle misure di protezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi.
- 8. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole connessa o derivante dall'eventuale inosservanza delle disposizioni che precedono.

Articolo 7 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. H-Cliente L'Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tramite i seguenti canali:
 - sito www.nexi.it, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami "esercenti"
 - via fax al n. 02/3488.9154
 - via email all'indirizzo: c.satisfaction@nexi.it
 - con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: reclami.nexipayments@pec.nexi.it
 - a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments Claims Management, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito www.nexi.it.

- 2. È considerato valido il un reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l'Esercente.
- 3. La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
- 4. Qualora la Società venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra alla Banca con le modalità indicate, potrà sottoporre all'Esercente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute avolontà o negligenza della Società. nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
- 5. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l'Esercente non è comunque soddisfatto della risposta, l'Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("(ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica); per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.
- 6. Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF l'Esercente e l'ambito della sua competenza si può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito Internet della Società, nonchéil sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. Filiali della Banca d'Italia o alla Banca.





In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l'Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.

- 7. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l'Esercente può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
- Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito <u>www.conciliatorebancario.it</u> o chiesto alla Banca;
 - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 8 - Uso delle apparecchiature POS di terzi

- 1. L'Esercente può accettare pagamenti mediante utilizzo di POS non concessi in uso dalla Società ma tramite POS di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare le generalità del soggetto proprietario dei POS.
- 2. L'uso del POS di terzi è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle sezioni 2 e 3.
- I POS devono essere omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento (ad esempio PCI DSS)
 per i quali l'Esercente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico
 dell'Esercente.
- 4. L'abilitazione dei POS all'accettazione delle Carte è effettuata a cura della Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni.
- 5. L'Esercente provvede, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature o programmi necessari per la comunicazione con la Società mediante i POS.
- 6. Il POS non può essere modificato, trasferito, concesso in uso a terzi dall'Esercente, nè utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Società senza specifica autorizzazione della Società.
- 7. L'Esercente manleva la Società da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni, multa, o sanzione, o sovrapprezzo, che quest'ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti di pagamento), in dipendenza del fatto che i POS forniti da soggetti terzi, o di proprietà dell'Esercente, non siano conformi agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, come anche nell'ipotesi in cui non abbia provveduto a sostituire o ad adeguare i POS non più rispondenti agli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell'Esercente, di recedere dal contratto.

Articolo 9 - Obblighi dell'Esercente in caso di uso di apparecchiature POS di terzi

- 1. L'Esercente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento del POS e dei propri sistemi informatici, nonché a segnalare senza ritardo alla Società possibili anomalie. Se la Società accerta l'inadempimento dei predetti obblighi, può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio Acquiring, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora.
- 2. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti con particolare richiamo di quelli stabiliti nella sezione 2
- 3. L'Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'Autenticazione Forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
- 4. In caso di accettazione tramite POS virtuale, l'l'Esercente si impegna, se non diversamente previsto e/o comunicato dalla Società per appositi strumenti di pagamento, a richiedere sempre al Titolare il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta) e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o richiedere gli altri metodi di Autenticazione Forte del Titolare, di volta in volta, previsti. L'Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto dai Circuiti di pagamento (es. certificazione PCI-DSS). Inoltre, l'Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Articolo 10 - Lingua del Contratto - Legge applicabile - Foro competente - Copia del contratto - Sanzioni e Cessione del contratto

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.

- 2. Il contratto è regolato dalla legge Italiana e per ogni eventuale controversia Foro competente è anche quello dove ha sede legale la **Società**Banca.

 1. 2. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.
- 3. L'Esercentell-Cliente ha diritto di ricevere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
- 4. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.
- 5. La Società può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti daesso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all'Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel precedente art. 2, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell'Esercente.

Articolo 11 - Consenso dell'Esercente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. L'Esercente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca e della Società, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.





SEZIONE 2 - SERVIZIO ACOUIRINGDI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il Servizio AcquiringPOS consente al Cliente all'Esercente di accettare, per il pagamento di beni e servizi da parte del Titolare, le Carte e di ottenere dalla SocietàBanca il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate tramite POS, nel rispetto delle modalità indicate nel contratto e delle regole definite dai Circuiti di pagamento. Le Operazioni effettuate tramite POS avvengono tramite Carte o altri strumenti di pagamento nel tempo abilitati dalla SocietàBanca.
- 2. Qualora la **Società**Banca perfezioni accordi con altri Circuiti di pagamento al fine di estendere il Servizio **Acquiring**POS alle carte recanti i marchi di tali ulteriori Circuiti, ne dà opportuna comunicazione **all'Esercente**al Cliente.
- 3. Il Servizio **Acquiring**POS è regolato dalle norme della presente sezione e da quelle della sezione 1.

Articolo 2 - Accettazione delle Carte

- 1. L'accettazione in pagamento delle Carte avviene tramite il POS concesso dalla **Società**Banca o, in caso di POS **dell'Esercente**del Cliente o di terzi, previa verifica della **Società**Banca medesima, secondo quanto previsto nella Sezione 5.
- Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le
 Le Carte possono essere accettate dall'Esercentedal Cliente purché soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) siano utilizzate per l'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività dell'Esercentedel Cliente;
 - b) riportino, ove previsti, il cognome e nome del Titolare, il numero, il periodo di validità o la data di scadenza e, sul retro, la firma del Titolare;
 - c) sia presentata entro il periodo di validità indicato nella stessa e comunque mai oltre la data di scadenza;
 - d) sia contrassegnata da uno dei marchi abilitati dall'Esercente;
 - e) non venga presentata da persona diversa dal Titolare, la cui firma, se prevista, e il cui nome e cognome (per i prodotti che lo prevedono risultano dalla carta stessa);
 - f) non presentino alterazioni rilevabili con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 comma 2 cod. civ.;
 - g) abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo mediante il controllo effettuato automaticamente dalla **Società**Banca sulla base dei dati acquisiti tramite POS.

I punti precedenti b), e) ed f) non trovano applicazione nel caso di utilizzo di un POS non presidiato da personale dell'Esercente (es. distributori automatici) nonché nel caso di utilizzo di strumenti diversi dalla Carta ma alla stessa collegati e che consentono il perfezionamento delle transazioni in modalità contactless.

- 3. La **Società**Banca può sospendere o limitare l'accettazione di alcune tipologie di Carte per ragioni di sicurezza. La **Società**Banca comunica la sospensione o la limitazione se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine **l'l'Esercente**il Cliente deve comunicare alla **Società**Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
- 4. L'Esercente, per le sole Carte emesse nell'Area Economica Europea, ha facoltà di limitare l'accettazione solo a particolari categorie di Carte per ciascun Marchio.

Per usufruire di tale possibilità, l'Esercente deve:

- a) registrarsi come "limited acceptance merchant" seguendo le indicazioni riportate sul sito internet <u>www.nexi.it</u> o richiedibili telefonicamente alla Società;
- b) indicare, per ogni Marchio, quali categorie di Carte intende accettare;
- c) esporre, in modo ben visibile all'ingresso e vicino alla cassa, o sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo le vetrofanie, i loghi e i marchi relativi a tutte e solo le Carte accettate.

Sarà esclusivo onere dell'Esercente verificare, prima di effettuare l'Operazione, che la Carta presentata appartenga ad una delle categorie dallo stesso indicate.

Articolo 3 – Autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni

- 1. L'Esercentell Cliente tramite il POS invia i dati delle Carte alla SocietàBanca che verifica le condizioni per autorizzare le Operazioni. A questo scopo il POS deve essere tenuto sempre acceso ed operativo a cura dell'Esercente.del Cliente. I dati delle Carte possono anche essere acquisiti dal POS tramite connessione a un dispositivo del Titolare su cui siano installate app per il pagamento con le Carte.
- 2. Se il POS richiede all'Esercenteal Cliente di contattare telefonicamente la SocietàBanca per l'autorizzazione, l'Esercenteil Cliente deve contattare il numero verde fornito dalla SocietàBanca; se l'autorizzazione è concessa, l'Esercenteil Cliente deve digitare sul POS il codice ricevuto telefonicamente. In ogni caso il POS non deve essere lasciato nella disponibilità esclusiva del Titolare.
- 3. L'Esercentell Cliente, se il POS lo richiede, deve far firmare al Titolare la memoria di spesa o comunque deve consentire al medesimo la convalida dell'Operazione con le altre modalità previste dalla Carta (ad es. convalida tramite dati biometrici del Titolare); se il Titolare firma la memoria di spesa, controlla la corrispondenza con la firma apposta sulla Carta e quella tra il numero della Carta stampato sulla memoria e quello riportato sulla Carta stessa. In caso di dubbio o su richiesta della Società, l'EsercenteBanca, il Cliente deve confrontare tale firma con quella apposta su un documento di identificazione, annotandone gli estremi sulla memoria di spesa.
- 4. L'Esercentell-Cliente, laddove previsto, consegna al Titolare copia della memoria di spesa, trattenendo l'originale se lo stesso è stampato dal POS. Se a conclusione di un'Operazione il POS non rilascia la memoria di spesa per cause tecniche, l'Esercenteil-Cliente deve contattare la SocietàBanca. In caso di POS della SocietàBanca che non prevede la stampa dell'originale della memoria di spesa (es. POS Mobile), tale memoria è conservata in formato elettronico presso gli archivi informatici della SocietàBanca.

Articolo 4 - Documentazione e prova delle Operazioni

- 1. L'originale della memoria di spesa se stampato dal POS deve essere conservato dall'Esercentedal Cliente per almeno 18 mesi dalla data dell'Operazione e deve essere messo a disposizione della SocietàBanca entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data della richiesta, che la SocietàBanca può effettuare in qualsiasi modo. Analogo obbligo di conservazione e di messa a disposizione deve essere osservato:
 - per i documenti (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) relativi all'acquisto a cui l'Operazione si riferisce, che la **Società**Banca ha facoltà di richiedere al fine di verificare la regolarità delle Operazioni medesime;
 - per i documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Titolare, nel caso previsto dal successivo art. 6 lett. d).
 - se la memoria di spesa ha formato elettronico e non è quindi stampata dal POS, è conservata dalla SocietàBanca o da altra società da questa incaricata.
- La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della SocietàBanca
 cui si collega il POS, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.





3. Qualora i dati delle Operazioni non siano registrati dalle apparecchiature elettroniche della SocietàBanca cui si collega il POS e nemmeno risulti possibile rilevarli direttamente dal POS, l'Esercenteil Cliente che chieda il pagamento di Operazioni non registrate ha l'onere di consegnare alla SocietàBanca gli originali delle memorie di spesa e gli altri documenti di cui al comma precedente. La SocietàBanca riconosce all'Esercenteal Cliente i relativi importi, se al termine delle verifiche ritenute necessarie risultano spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui l'Esercenteil Cliente chieda il pagamento di Operazioni sostenendo che i dati registrati non sono corretti.

Articolo 5 - Rendicontazione delle Operazioni

- 1. La SocietàBanca mette a disposizione dell'Esercentedel Cliente sul sito Internet indicato nel Foglio Informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercenteal Cliente dalla SocietàBanca, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercentedel Cliente accedere a detto sito con regolarità, e comunque almeno una volta al mese, ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.
- 2. La Società, se richiesto dall'Esercente, Banca fornisce inoltre mensilmente all'Esercente medesimoal Cliente all'indirizzo indicato in contratto e al costo convenuto nel Documento di Sintesi un rendiconto scritto dove sono riepilogati gli accrediti e gli addebiti relativi alle Operazioni avvenute nel periodo di riferimento. Tale rendiconto è inoltre messo a disposizione dell'Esercente del Cliente sul sito Internet dicui al precedente comma. Il Cliente, se è una microimpresa, può chiedere che il rendiconto scritto non sia inviato.
- 3. La rendicontazione si intende approvata dall'Esercentedal Cliente se alla SocietàBanca non perviene specifica contestazione scritta entro sessanta giorni dalla data di messa a disposizione della lista movimenti o di ricezione da parte dell'Esercentedel Cliente del rendiconto scritto; se l'Esercenteil Cliente è una microimpresa quest'ultimo termine è di 13 mesi.
- 4. L'Esercente ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di ulteriori informazioni o più frequenti, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel documento di sintesi.

Articolo 6 - Obblighi dell'Esercentedel Cliente

- 1. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli, l'Esercenteil Cliente deve:
 - a) accettare in pagamento le Carte per la vendita di beni o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, in qualunque periodo dell'anno e anche
 per importi di minima entità, istruendo adeguatamente il proprio personale affinché le Carte siano accettate prontamente e correttamente, adottando
 e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) accettare la restituzione, rinuncia o sostituzione di beni o servizi venduti ai Titolari, con gli stessi criteri adottati per la clientela pagante con altri strumenti; in tale ipotesi, è fatto divieto all'Esercenteal Cliente di regolare in denaro contante o equivalente l'operazione con i Titolari, dovendo invece procedere con le modalità indicate al successivo art. 7;
 - c) esporre per tutta la durata del presente contratto, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla **Società**Banca;
 - d) nel caso in cui i beni acquistati dal Titolare debbano essere consegnati o spediti, concordare per iscritto con il Titolare i relativi termini e modalità e comunque effettuare la consegna o la spedizione con modalità atte a comprovare l'avvenuta ricezione dei beni da parte del Titolare nei termini con il medesimo concordati. I documenti comprovanti l'avvenuta ricezione dei beni spediti al Titolare devono essere conservati secondo quanto previsto nell'art. 4 comma 1;
 - e) trattenere e annullare le Carte allo stesso esibite, qualora ciò sia richiesto espressamente dalla **Società**Banca o sia segnalato dal POS, dandone immediata comunicazione alla **Società**Banca e trasmettendo alla medesima le Carte ritirate e annullate;
 - f) se il POS non è stato concesso in uso dalla SocietàBanca, segnalare immediatamente la cessazione per qualsiasi causa della possibilità di utilizzare il POS;
 - g) richiedere lo storno dell'importo dell'Operazione a valere sulla carta utilizzata per l'Operazione, qualora accolga la richiesta di restituzione della merce del titolare ovvero in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio. Non è ammessa infatti la restituzione dell'importo dell'Operazione al Titolare tramite denaro contante o equipollenti;
 - h) adempiere a proprie spese a eventuali istruzioni comunicate dalla **Società**Banca e alle richieste di verifiche e ispezioni e certificazioni da parte dei Circuiti di pagamento stessi; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercenteal Cliente mediante pubblicazione sul sito Internet indicato nel Foglio Informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercenteal Cliente dalla **Società**Banca che l'Esercenteil Cliente è tenuto a consultare; l'esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all'Esercenteal Cliente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni;
 - trattare i dati dei Titolari nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e delle eventuali istruzioni comunicate dalla SocietàBanca.
 - j) adottare una infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - k) cooperare con le attività di indagine della Società e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio;
 - procedere, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, alla compilazione annuale del questionario reso disponibile da Nexi sui vari canali di contatto (portale, app) che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS per autocertificare lo stato di conformità dell'Esercente, salvo per le categorie esentate che sono esplicitamente indicate nel Documento di Sintesi;
 - m) nel caso in cui l'Esercente non si avvalga dell'assistenza di Nexi per la compilazione del questionario previsto dagli standard PCI-DSS, rendere disponibile alla Società, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, l'autocertificazione di conformità, nei modi ed entro i termini indicati nel Documento di Sintesi.
- 2. L'Esercentell Cliente non deve:
 - a) frazionare l'importo di un acquisto in più Operazioni;
 - **b)** accettare Carte da persone diverse dal Titolare;
 - c) corrispondere, salvo che sia diversamente pattuito con la **Società**Banca, differenze o anticipi di denaro contante o equivalente. Tale divieto, in particolare, deve essere rispettato **dall'Esercente**dal Cliente anche nei casi in cui ritenga di accogliere l'eventuale richiesta del Titolare di restituzione o sostituzione anche parziale della merce o dei servizi acquistati con la Carta. In tali casi, **l'Esercente**il Cliente è tenuto ad impartire alla **Società**Banca una specifica disposizione irrevocabile di addebito nei propri confronti e di accredito in favore del Titolare come previsto dal successivo art. 7;;
 - d) applicare ai Titolari spese relative all'utilizzo delle Carte quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la **Società**Banca può riaddebitare **all'Esercente**al Cliente le spese dal medesimo applicate ai Titolari in violazione di quanto previsto in questa clausola.





Articolo 7 - Rapporti fra Esercente Cliente e Titolari

- 1. La **Società**Banca è estranea alle eventuali controversie tra **Esercente**Cliente e Titolari riguardanti i beni o i servizi oggetto delle Operazioni.-
- 2. Se l'Esercenteil Cliente ritiene di accogliere la richiesta del Titolare di restituzione, rinuncia o sostituzione anche parziale di beni o servizi deve impartire alla SocietàBanca, tramite POS, un ordine di addebito irrevocabile sul proprio Conto e di accredito al Titolare dell'importo da rimborsare, entro i termini definiti dai Circuiti di pagamento. La SocietàBanca può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto.
- 3. La SocietàBanca addebita sul Conto l'importo dei rimborsi riconosciuti dall'Esercentedal Cliente al Titolare.

Articolo 8 - Accredito degli incassi e addebito delle commissioni

- 1. Il pagamento delle Operazioni è accreditato sul Conto **nel rispetto dei termini previsti nel presente**con la periodicità scelta dal Cliente in contratto. L'accredito dei pagamenti può essere effettuato "al netto" o "al lordo" delle commissioni, secondo l'opzione indicata **dall'Esercente**dal Cliente nel contratto. In caso di pagamento al lordo delle commissioni **previste nel Documento di Sintesi**, queste ultime sono addebitate sul Conto con periodicità mensile.
- 2. Per il pagamento delle Operazioni fanno fede esclusivamente le date in cui la **Società**Banca riceve sulle proprie apparecchiature elettroniche i dati relativi alle Operazioni medesime.
- 3. Per effetto dei pagamenti eseguiti, la **Società**Banca è surrogata nei diritti, azioni ed eventuali garanzie **dell'Esercente**del Cliente verso il Titolare.
- 4. L'addebito del canone per l'uso dei POS della **Società**Banca è regolato dalla sezione 4. La **Società**Banca può addebitare sul Conto eventuali oneri fiscali connessi al contratto ed eventuali sanzioni applicate dai Circuiti di pagamento per l'inosservanza di obblighi da parte **dell'Esercente**del-Cliente.
- 5. La **Società**Banca può addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate dai Circuiti di pagamento a seguito dell'inosservanza da parte **dell'E-sercente**del Cliente degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio all'art. 6, primo comma, lett. g e lett. h della presente sezione).
- 6. Se **l'Esercente**il Cliente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la **Società**Banca può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 9 - Sospensione o riaddebito dei pagamenti

- 1. La SocietàBanca può sospendere il pagamento di quanto dovuto all'Esercenteal Cliente, fino alla verifica, anche tramite l'emittente e il Circuito di pagamento utilizzato, l'effettiva e regolare esecuzione delle Operazioni. Per consentire tale verifica, l'Esercenteil Cliente deve permettere alla SocietàBanca, su richiesta della medesima, ogni controllo sulla relativa documentazione contabile e fiscale. La comunicazione di sospensione del pagamento può essere data all'Esercenteal Cliente in qualsiasi forma, anche verbale.
- 2. La **Società**Banca può rifiutare il pagamento dell'Operazione o, se ha già effettuato tale pagamento, disporne il riaddebito sul Conto, salvo il dolo o la colpa grave della **Società**Banca stessa, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sull'accettazione delle Carte indicate nell'art. 2 comma 2 della presente sezione (ad esempio obbligo di non accettare le Carte in assenza di preventiva autorizzazione della **Società**Banca);
 - violazione delle norme sull'esecuzione delle Operazioni indicate nell'art. 3 comma 1, 2 e 3 della presente sezione (ad esempio: corrispondenza tra codice di autorizzazione comunicato dalla SocietàBanca e il codice digitato nel POS dall'Esercentedal Cliente; custodia del POS);
 - c) violazione degli obblighi indicati nell'art. 6, comma 1, lett. a), b), e d) della presente sezione;
 - d) omessa consegna alla **Società**Banca, da parte **dell'Esercente**del Cliente, degli originali delle memorie di spesa o degli scontrini fiscali o dei documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Titolare, entro il termine di 7 giorni indicato nell'art. 4 comma 1 della presente sezione;
 - e) qualora i dati delle Operazioni non siano stati registrati dalle apparecchiature elettroniche della **Società**Banca cui si collegano i POS e nemmeno sia stato possibile rilevarli direttamente dal POS;
 - f) emissione, da parte dei Circuiti di pagamento, di provvedimenti di sicurezza a carico dell'Esercentedel Cliente;
 - g) Operazioni rivelatesi irregolari, fraudolente o contestate legittimamente dai Titolari, con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione al Titolare o al suo intermediario.

Articolo 10 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di Operazioni

- 1. La **Società**Banca è responsabile nei confronti **dell'Esercente**del Cliente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso l'Operazione ricevuta al Circuito di pagamento o ha trasmesso un ordine inesatto oppure ha trasmesso tardivamente un ordine;
 - b) non ha accreditato l'importo dell'Operazione ricevuto anche con lieve ritardo; questa responsabilità decorre dal momento in cui la **Società**Banca ha ricevuto l'importo.

La Società: Banca:

- nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio l'ordine corretto e, in caso di trasmissione tardiva, riconosce all'Esercenteal Cliente una data valuta non successiva a quella che chi gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione;
- nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), accredita l'importo dell'Operazione sul Conto, applicando una data valuta non successiva a
 quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
- in entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercenteal Cliente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione.

Articolo 11 - Risoluzione e sospensione

- 1. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la **Società**Banca può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei sequenti obblighi:
 - a) obblighi stabiliti **negli artt**nell'art. 3, comma 2 **e 6** della sezione 1;
 - b) obblighi stabiliti negli artt. 2, 3, 6 della presente sezione;
 - c) obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla **Società**Banca. Resta salvo il diritto della **Società**Banca di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
- 2. La SocietàBanca può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art 1353 cod. civ., qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) cessazione o cessione a qualsiasi titolo dell'attività da parte dell'Esercentedel Cliente;
 - b) sottoposizione dell'Esercentedel Cliente a procedure monitorie, esecutive, concorsuali o elevazione di protesti a suo carico;
 - c) revoca da parte dell'Esercentedel Cliente della autorizzazione di addebito in Conto;
 - d) cessazione del contratto di Conto;
 - e) inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo o individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica (quali l'infedele dichiarazione dei dati dell'Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione del contratto o il sospetto di utilizzi contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
 - f) ripetuta accettazione in pagamento di Carte utilizzate fraudolentemente.





- 3. Nei casi previsti ai commi precedenti la SocietàBanca può sospendere il Servizio AcquiringPOS dandone comunicazione all'Esercenteal Cliente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono. La Società, inoltre, provvederà ad informare l'Esercente agli indirizzi/recapiti indicati nel contratto, o a quelli eventualmente comunicati in seguito dall'Esercente medesimo, in relazione a eventuali rischi di frode o altri abusi che dovesse riscontrare.
- 4. In caso di risoluzione, l'Esercente deve effettuare il pagamento di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti entro 30 (trenta) giorni, oltre alla restituzione di tutto il materiale fornitogli, rimuovere le vetrofanie relative al servizio e restituire l'eventuale POS fornito, al personale autorizzato.

Articolo 12 - Durata e recesso

- La durata del contratto è a tempo indeterminato. L'Esercentell Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla SocietàBanca con preavviso di un mese. La SocietàBanca può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercenteal Cliente con un preavviso di almeno due mesi. In caso di recesso dal Servizio AcquiringPOS con riguardo ad un Circuito di pagamento, il Servizio AcquiringPOS continua relativamente agli altri Circuiti di pagamento abilitati.
- 2. La cessazione del contratto relativo al Servizio **Acquiring**POS determina, automaticamente e con la stessa decorrenza, la cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle successive sezioni, ove tali contratti siano in corso con **l'Esercente**il-Cliente.
- 3. In caso di cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'Esercenteil Cliente deve tempestivamente rendere alla SocietàBanca materiale ed attrezzature, eliminare vetrofanie, nonché riconoscere alla SocietàBanca quanto alla medesima dovuto. In tal caso la Società fornisce all'Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti; entro i 30 giorni successivi l'Esercente deve provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione

SEZIONE 3 - SERVIZIO COMMERCEWEB: ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE PER LA VENDITA DI MERCI O SERVIZI CON MODALITÀ TELE-MATICA (E-COMMERCE - 3D SECURE) MEDIANTE L'UTILIZZO DI POS VIRTUALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il Servizio CommerceWeb consente all'Esercenteal Cliente di accettare le Carte abilitate ad Operazioni di commercio elettronico effettuate mediante connessione dei Titolari alla rete telematica internet nel rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dai Circuiti di pagamento (3D Secure).
- 2. Il Servizio CommerceWeb è accessorio al Servizio **AcquiringPOS** ed è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1 e 2, **limitatamente agli aspetti non regolati o non diversamente regolati nella presente sezione**.
- 3. Per le regole e i consigli sulla sicurezza dei dati dei Clienti e dei dati di business, si rinvia al documento "Sicurezza dei dati" allegato al Contratto e disponibile anche sul sito internet www.nexi.it nella sezione Trasparenza.

articolo 2 - POS virtuale

4.4. Il Servizio CommerceWeb è utilizzabile mediante POS virtuale predisposto dalla SocietàBanca e da questa concesso in uso all'Esercenteal Cliente.

Articolo 2 - Esecuzione delle Operazioni

- 1. Per l'effettuazione delle Operazioni il Titolare inserisce i dati relativi alla Carta nel POS virtuale per l'autorizzazione da parte della Società.
- 2. L'Esercente_può scegliere nel presente contratto tra:
 - la liquidazione automatica: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita;
 - la liquidazione manuale: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita previa conferma manuale dell'Esercente; la conferma deve essere data senza indugio secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2 della presente sezione e comunque entro quattro giorni dall'autorizzazione tramite collegamento telematico al sito indicato dalla Società; è possibile dare conferma congiuntamente anche di più Operazioni (cd. conferma manuale a mezzo archivio elettronico); se la conferma è data dopo detto termine sempreché ciò sia consentito dalle regole dei Circuiti di pagamento l'Esercente assume la responsabilità dell'effettuazione dell'Operazione, consapevole che tale circostanza può dare diritto al Titolare a ricevere la restituzione dell'importo dell'Operazione stessa.
- 3. Quando l'Operazione è eseguita, se il Titolare ha fornito sul POS virtuale un indirizzo di posta elettronica, viene inviata la memoria di spesa a tale indirizzo.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

- 1. L'Esercente deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e la sicurezza del POS virtuale e dei propri sistemi informatici; deve segnalare alla Società, senza ritardo e con ogni mezzo, eventuali anomalie nel funzionamento del POS virtuale e qualsiasi accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici, nonché denunciare all'autorità competente la manomissione, anche solo sospetta, del POS virtuale o dei propri sistemi informatici, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta.
- 2. L'Esercente non deve eseguire gli ordini ricevuti dai Titolari in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi; nel caso di liquidazione manuale, deve procedere all'effettivo addebito della Carta soltanto nel momento in cui le merci ordinate dal Titolare siano consegnate o spedite ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, nei termini convenuti direttamente con il Titolare.
- 3. L'Esercente si impegna ad adottare, previa comunicazione da parte della Società, soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'autenticazione forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio
- 4. L'Esercente si impegna a separare chiaramente nel proprio sito i processi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con la Società e non con l'Esercente.
- 5. L'Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa a beni o servizi esposti sul proprio canale on line non violano alcun diritto d'autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine
- 6. L'Esercente assicura che nel proprio canale on line sono illustrate con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le condizioni di consegna e rimborso, la politica in merito alla restituzione della merce (che deve essere espressamente accettata dal Titolare), la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni e-commerce adottati, nazionalità dell'Esercente, recapiti per l'assistenza, nonché ogni altra informazione richiesta dal Codice al Consumo nonché in generale ogni altra informazione rilevate richiesta dalla legge o dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.
- Z. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti, con particolare richiamo di quelli stabiliti all'art. 6 della sezione 2. In particolare la Società può non accreditare o riaddebitare gli importi dei pagamenti relativi a vendite a distanza che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo) o di altre disposizioni, siano stati in tutto o in parte restituiti al Titolare.





- 8. L'Esercente deve conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data dell'Operazione E-Commerce, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Operazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora dell'Operazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell'autorizzazione; e) copia della conferma relativa all'Operazione E-Commerce inviata al Titolare riportante: descrizione della merce/servizio, importo, valuta, data e tipologia dell'Operazione (acquisto/ storno), codice della autorizzazione, numero e Circuito di appartenenza della Carta (o codice di pagamento); f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.
- 9. Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'Operazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l'Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente comma 8, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
- 10. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
- 11. Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. k) della Sezione 2, nel caso in cui l'Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.
- 12. Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10.4 della Sezione 1, nel caso in cui l'Esercente memorizzi, elabori o trasmet ta i dati sensibili relativi ai pagamenti (cd. Dati delle carte), lo stesso è tenuto ad implementare i requisiti richiesti dallo standard PCI-DSS, pubblicato sul Portale Nexi, per la propria categoria di appartenenza. In ogni caso l'Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di limitare il rischio di furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:
 - Prestare particolare attenzione all'adeguata separazione dei compitie dei ruoli nei diversi ambienti della tecnologia dell'informazione (IT)
 (ad esempio ambienti di sviluppo, collaudo e produzione) e alla corretta applicazione del principio del "privilegio minimo" quale base per
 una sana gestione delle identità digitali e degli accessi;
 - Disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere reti, siti web, sistemi, basi dati e canali di comunicazione contro attacchi o
 abusi, come, a titolo esemplificativo, software antivirus aggiornati, firewall, principi di sviluppo sicuro, meccanismi di cifratura etc.;
 - Disabilitare ogni funzionalità superflua all'interno dei sistemi informatici ed eliminare le vulnerabilità riscontrate attraverso specifiche attività di test;
 - Garantire l'adozione di meccanismi di cifratura, mascheramento o tokenizzazione per i dati sensibili relativi ai pagamenti che vengono trasmessi attraverso reti non-private o memorizzati all'interno di basi dati;
 - Avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l'accesso a: i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, basi dati, moduli di sicurezza etc. e creare, manutenere ed analizzare registri e procedimenti di tracciabilità dei dati;
 - Assicurare che il principio di "data minimization" sia una componente essenziale delle funzionalità di base: la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione, la memorizzazione e/o l'archiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti dovrebbero essere mantenute ad un livello minimo;
 - Sottoporre i servizi di pagamento via internet a test periodici al fine di garantire la loro sicurezza. Tutte le modifiche devono essere oggetto
 di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano correttamente pianificati, sottoposti
 a test, documentati e autorizzati. Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce riscontrate, i test devono essere ripetuti regolarmente e comprendere scenari di attacco pertinenti e noti;
 - Sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e il funzionamento dei servizi di pagamento via internet per garantire la loro robustezza ed efficacia. La frequenza e l'oggetto di tali controlli devono essere attinenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati.
 I controlli in questione devono essere svolti da soggetti terzi certificati e riconosciuti dal Council PCI;
 - Mantenere regolamenti e documentazione specifica in merito alle regole di gestione dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Qualora l'Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili delle carte, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati.

- 13. In caso di richiesta, l'Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata di Nexi Business o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.
- 14. L'Esercente si impegna ad inserire sul proprio canale on-line il logo della Società, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dalla Società medesima.
- 15. L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio canale on-line un contatto di assistenza e-mail o telefonico.

SEZIONE 4 - SERVIZI TECNICI - USO DELLE APPARECCHIATURE POS DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Oggetto

- 1. La Società concede l'uso del POS per consentire all'Esercente di usufruire dei Servizi Acquiring e Commerceweb forniti dalla Società stessa. Il POS è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederlo a propria volta in uso.
- 2. L'uso del POS è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'art. 4 della Sezione 1, pertanto la Società si riserva la facoltà di comunicare all'Esercente eventuali variazioni delle condizioni, anche economiche, dei Servizi Tecnici nonché eventuali evoluzioni degli stessi e del POS mediante comunicazione inviata ai sensi dell'art. 2 Sezione 1, nonché tramite contatto diretto di un operatore telefonico.

Articolo 2 - POS

- I POS sono omologativirtuale è omologato agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento per i quali l'Esercenteil
 Cliente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring.servizio (3D Secure). L'aggiornamento deidel POS virtuale in caso di modifica di tali standard è a
 carico della SocietàBanca.
- 2. L'installazione e la manutenzione del POS fisico sono eseguite dalla Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. A tal fine, l'Esercente deve consentire, nell'orario di lavoro, l'accesso ai locali in cui è installato il POS fisico_al personale addetto alla manutenzione e garantire la sicurezza dell'ambiente in cui l'incaricato deve effettuare il proprio intervento sulla base delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (es.





<u>impianto di energia elettrica a norma)</u>. La Società garantisce che gli incaricati degli interventi di installazione e di manutenzione sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

- 1. L'Esercente deve:
 - a) custodire il POS nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, restando responsabile di ogni eventuale danno che il POS fisico dovesse subire, anche per fatto di terzi;
 - b) avvertire la Società con tempestività in caso di rottura o cattivo funzionamento del POS fisico;
 - denunciare all'autorità competente il furto, lo smarrimento, la manomissione, anche solo sospetta, del POS fisico, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta;
 - d) in caso di canone stagionale, richiedere alla Società il ritiro del POS fisico al termine della stagione di utilizzo e, in seguito, la nuova installazione del POS fisico all'inizio della stagione successiva;
 - e) in caso di cessazione dal presente contratto per qualunque causa, procedere alla tempestiva restituzione/disinstallazione del POS;
 - f) provvederell-Cliente provvede, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione telematica con la SocietàBanca mediante il POS virtuale. In particolare, l'Esercente deve provvedereil-Cliente provvede a configurare il proprio sito internet per consentire l'installazione e l'utilizzo del POS virtuale. La SocietàBanca non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardwarel'hardware o il software utilizzato dall'Esercentedal-Cliente e il POS virtuale;
 - g) installare sul proprio sito internetLa Banca fornisce l'applicazione informatica fornita dalla Società. Unache il Cliente installa sul proprio sito internet; una volta effettuata l'installazione, l'Esercenteil Cliente ne dà comunicazione alla SocietàBanca che provvede all'abilitazione del POS virtuale all'accettazione delle Carte, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato; finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS virtuale non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni;.
 - h) Il Cliente può chiedere alla **Società**Banca l'installazione di versioni di POS virtuale aggiornate, che fossero nel tempo predisposte dalla **Società**Banca. La **Società**Banca assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione di POS virtuale da essa stessa predisposta;
 - i) alla cessazione del Servizio CommerceWeb, il Cliente è obbligato a cancellare dalle proprie memorie il POS virtuale e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale il POS virtuale è stato messo a sua disposizione.

2. L'Esercente Il Cliente non deve:

- a) concedere in uso a terzi il POS fisico;
- b) spostare o trasferire il POS fisico senza autorizzazione della SocietàBanca;
- c) riprodurre, modificare o interfacciare il software contenuto nei POS fisico o usarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società; Banca.
- d) modificare, trasferire, concedere in uso a terzi il POS virtuale nè utilizzarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.

Articolo 4 - Addebito delle condizioni economiche

- 1. Il canone previsto nel presente contratto per l'uso del POS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'installazione. Il contratto può prevedere la riduzione dell'importo dovuto, al massimo sino al suo azzeramento, in funzione del numero di Operazioni effettuate nel periodo di riferimento indicato nelle "Condizioni Economiche Servizi Tecnici". In caso di canone stagionale, il calcolo viene effettuato sugli effettivi mesi di disponibilità del POS presso l'Esercenteil Cliente. Il periodo compreso tra la data dell'installazione e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito.
- 2. I canoni sono addebitati sul Conto **mensilmente o annualmente** in via posticipata alla fine del mese di dicembre. In caso di estinzione del contratto, l'addebito è effettuato nel mese in cui si verifica l'estinzione per i mesi di effettivo utilizzo.
- 3. Se il contratto cessa di avere effetto entro 24 mesi dalla data di installazione del POS per recesso dell'Esercentedel Cliente o per risoluzione ai sensi dell'articolo 11 della sezione 2, o se entro 24 mesi dalla data di installazione del POS l'Esercenteil Cliente ne chiede la disinstallazione, l'ultimo canone mensile dovuto è integrato per ogni POS interessato del costo di installazione POS fisico indicato nel presente contratto.
- 4. La condizione economica prevista nel presente contratto in caso di smarrimento o furto del POS è addebitata in Conto nel momento in cui tale evento si verifica
- 2. Il POS virtuale non può essere modificato, trasferito, concesso in uso a terzi dal Cliente nè utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Banca, senza specifica autorizzazione della Banca stessa.
- 1. Previa autorizzazione della Banca, il Cliente può utilizzare POS virtuali propri o di terzi; in questo caso non si applicano i precedenti commi di questo articolo; ma quanto previsto alla sezione 5.

articolo 3 - Esecuzione delle Operazioni

- I. Per l'effettuazione delle Operazioni il Titolare inserisce i dati relativi alla Carta nel POS virtuale per l'autorizzazione da parte della Banca.
- 1. Il Cliente può scegliere nel presente contratto tra:
 - la liquidazione automatica: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita;
 - la liquidazione manuale: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita previa conferma manuale del Cliente; la conferma deve essere data senza indugio secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2 della presente sezione e comunque entro quattro giorni dall'autorizzazione tramite collegamento telematico al sito indicato dalla Banca; è possibile dare conferma congiuntamente anche di più Operazioni (cd. conferma manuale a mezzo archivio elettronico); se la conferma è data dopo detto termine sempreché ciò sia consentito dalle regole dei Circuiti di pagamento il Cliente assume la responsabilità dell'effettuazione dell'Operazione, consapevole che tale circostanza può dare diritto al Titolare a ricevere la restituzione dell'importo dell'Operazione stessa.
- 1. Quando l'Operazione è eseguita, se il Titolare ha fornito sul POS virtuale un indirizzo di posta elettronica, viene inviata la memoria di spesa a-tale indirizzo.

articolo 4 - Obblighi del Cliente

- 1. Il Cliente deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e la sicurezza del POS virtuale e dei propri sistemi informatici; deve segnalare alla Banca, senza ritardo e con ogni mezzo, eventuali anomalie nel funzionamento del POS virtuale e qualsiasi accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici, nonché denunciare all'autorità competente la manomissione, anche solo sospetta, del POS virtuale o dei propri sistemi informatici, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Banca, allegando una copia della denuncia fatta:
- 1. Il Cliente non deve evadere gli ordini ricevuti dai Titolari in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi; nel caso di liquidazione manuale, deve procedere all'effettivo addebito della Carta soltanto nel momento in cui le merci ordinate dal Titolare siano consegnate o spedite ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, nei termini convenuti direttamente con il Titolare:





1. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti, con particolare richiamo di quelli stabiliti all'art. 6 della sezione 2. In particolare la Banca può non accreditare o riaddebitare gli importi dei pagamenti relativi a vendite a distanza che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo) o di altre disposizioni, siano stati in tutto o in parte restituiti al Titolare.

articolo 5 - Addebito delle condizioni economiche

- 1. Il canone previsto nel presente contratto per l'uso del POS virtuale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'abilitazione. Il periodo compreso tra la data dell'abilitazione e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito.
- 1. I canoni sono addebitati sul Conto in via posticipata alla fine del mese di dicembre. In caso di estinzione del contratto, l'addebito è effettuato nel mese in cui si verifica l'estinzione per i mesi di effettivo utilizzo.

SEZIONE 4 - USO DELLE APPARECCHIATURE POS FISICHE DELLA BANCA

articolo 1 - Oggetto

- 1. La Banca concede l'uso del POS per consentire al Cliente di usufruire del Servizio POS, fornito dalla Banca stessa. Il POS è di proprietà della Banca o di altro soggetto che ha autorizzato la Banca a concederlo a propria volta in uso.
- 1. L'uso del POS è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1 e 2.

articolo 2 - POS

- 1. I POS sono omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento per i quali il Cliente ha chiesto l'attivazione del Servizio POS. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico della Banca.
- 1. L'installazione e la manutenzione del POS sono eseguite dalla Banca, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. A tal fine, il Cliente deve consentire, nell'orario di lavoro, l'accesso ai locali in cui è installato il POS al personale addetto alla manutenzione egarantire la sicurezza dell'ambiente in cui l'incaricato deve effettuare il proprio intervento sulla base delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (es. impianto di energia elettrica a norma). La Banca garantisce che gli incaricati degli interventi di installazione e di manutenzione sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

articolo 3 - Obblighi del Cliente

1. Il Cliente deve:

- a) custodire il POS nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Banca, restando responsabile di ogni eventuale danno che il POS dovesse subire, anche perfatto di terzi; a) avvertire la Banca con tempestività in caso di rottura o cattivo funzionamento del POS;
- a) denunciare all'autorità competente il furto, lo smarrimento, la manomissione, anche solo sospetta, del POS, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Banca, allegando una copia della denuncia fatta;
- a) in caso di canone stagionale, richiedere alla Banca il ritiro del POS al termine della stagione di utilizzo e, in seguito, la nuova installazione del POS all'inizio della stagione successiva;
- a) in caso di cessazione dal presente contratto per qualunque causa, procedere alla tempestiva restituzione del POS.

SEZIONE 5 - USO DELLE APPARECCHIATURE POS DI TERZI

articolo 1 - Oggetto

- 1. Il Cliente può accettare pagamenti mediante utilizzo di POS non concessi in uso dalla Banca ma tramite POS di proprietà del Cliente o di altro soggetto: in questo secondo caso il Cliente deve indicare le generalità del soggetto proprietario dei POS.
- 1. L'uso del POS di terzi è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1, 2 e 3.

articolo 2 - POS

- 1. I POS devono essere omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento (ad esempio PCI DSS) per i quali il Cliente ha chiesto l'attivazione del Servizio POS. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico del Cliente.
- 1. L'abilitazione dei POS all'accettazione delle Carte è effettuata a cura della Banca, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni.
- 1. Il Cliente provvede, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature o programmi necessari per la comunicazione con la Banca mediante i POS:
- 5. Il POS non può essere modificato, trasferito, concesso in uso a terzi dal Cliente, nè utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Banca senza specifica autorizzazione della Banca.

articolo 3 - Obblighi del Cliente

- 1. Il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento del POS e dei propri sistemi informatici, nonché a segnalare senza ritardo alla Banca possibili anomalie. Se la Banca accerta l'inadempimento dei predetti obblighi, può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio POS, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora.
- 1.2. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti con particolare richiamo di quelli stabiliti nella sezione 2.

SEZIONE 5 -- SERVIZIO MYBANK

Articolo 1 - Definizioni

1. Nella presente sezione si intende per:

Acquirente soggetto

soggetto che acquista beni o servizi sul Sito **dell'Esercente**del Cliente e utilizza la Soluzione MyBank per effettuare il relativo pagamento in favore **dell'Esercente**del Cliente.

il conto o i conti correnti indicati dall'Esercentedal Cliente per ciascun Sito, su cui deve essere accreditato l'importo delle Operazioni e su cui la Banca è autorizzata a eseguire gli accrediti e gli addebiti connessi al Servizio MyBank e al relativo contratto; il Conto deve essere aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.



Conto



Gestore di MyBank il soggetto che gestisce la Soluzione MyBank; attualmente PRETA S.A.S., con sede legale in 40 rue de Courcelles, F-75008 Parigi (Fran-

cia)

Operazione operazione di pagamento con cui l'Acquirente utilizza la Soluzione MyBank.

POS il POS virtuale della **Società**Banca che consente lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni tra **l'Esercente**il Cliente e la Banca.

Regole MyBank le regole definite dal Gestore di MyBank per l'utilizzo della Soluzione MyBank; tali regole sono riportate nel presente contratto e

nelle istruzioni operative fornite all'Esercenteal Cliente dalla SocietàBanca; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercenteal Cliente mediante pubblicazione sul sito internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercenteal Cliente dalla SocietàBanca, che l'Esercenteil Cliente è tenuto a consultare; eventuali aggiornamenti delle istruzioni

sono segnalate all'Esercenteal Cliente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni alla prima occasione utile.

Servizio MyBank servizio attivabile sul POS che consente al Cliente di mettere a disposizione dell'Acquirente la Soluzione MyBank per effettuare le

Operazioni relative ad acquisti effettuati sul Sito

SEPA (Single Euro Payments Area o Area Unica dei Pagamenti in Euro) area in cui è possibile effettuare e ricevere pagamenti in euro, secondo

condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dall'ubicazione del pagatore e del beneficiario all'interno della area fanno parte della SEPA gli Stati Membri dell'Unione Europea (UE), l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di

Monaco.

Servizio MyBank servizio attivabile sul POS che consente all'Esercente di mettere a disposizione dell'Acquirente la Soluzione MyBank per effettuare le

Operazioni relative ad acquisti effettuati sul Sito

Sito il sito internet **dell'Esercente**del Cliente su cui l'Acquirente può acquistare beni o servizi effettuando il pagamento tramite la Soluzione

MyBank; ai fini di questo contratto il Sito è equiparato ad un Punto Vendita.

Soluzione MyBank la soluzione caratterizzata dal logo MyBank, che consente **all'Esercente**al Cliente di accettare pagamenti effettuati dall'Acquirente

tramite strumenti di pagamento SEPA.

2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attributo nelle Definizioni all'inizio di questo documento.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Servizio MyBank consente all'Esercenteal Cliente di mettere a disposizione degli Acquirenti la Soluzione MyBank per eseguire Operazioni in favore dell'Esercente stessodel Cliente secondo quanto previsto nelle Regole MyBank.

- Il Servizio MyBank attualmente consente l'utilizzo della Soluzione MyBank solo per eseguire Operazioni consistenti in bonifici SEPA (SEPA credit transfer SCT).
 La SocietàBanca si riserva di estendere l'utilizzo della Soluzione MyBank a ulteriori tipologie di Operazioni, dandone comunicazione al Cliente.
 Soluzione MyBank a ulteriori tipologie di Operazioni, dandone comunicazione all'Esercente.
- 3. Il Servizio MyBank è autonomo e distinto dal Servizio di accettazione pagamenti tramite Carte di cui alla sezione 2 e dai Servizi a questo accessori.
- 4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, il Servizio MyBank è regolato dalle norme della presente sezione, nonché da quelle delle precedenti sezione 1, sezione 2 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 commi 3, art. 5 comma 1 e 2, art. 6 comma 1 lett. a, e, f, art. 6 comma 2 lett. b e c, art. 7 commi 2 e 3, art. 8, art. 9, art. 10, 11 e 12) e sezione 3 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2 comma 8, art. 3 e art. 34, comma 2) in quanto applicabili. Nelle predette norme applicabili al Servizio MyBank i riferimenti al "Servizio AcquiringPOS", "Carte", "Circuiti di pagamento" e "Titolari" si intendono fatti rispettivamente a: "Servizio MyBank", "Soluzione MyBank", "Gestore di MyBank" e "Acquirenti"; in caso di contrasto, prevalgono le norme della presente sezione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercentedel Cliente

- 1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli, l'Esercenteil Cliente deve:
 - a) consentire agli Acquirenti di utilizzare la Soluzione MyBank per effettuare il pagamento di beni o servizi acquistati sul proprio Sito, in qualunque periodo dell'anno e anche per importi di minima entità;
 - b) utilizzare la Soluzione MyBank unicamente tramite la **Società**Banca; **l'Esercente**; il Cliente si impegna pertanto a non sottoscrivere contratti relativi all'utilizzo della Soluzione MyBank in qualità di venditore con altri intermediari per l'intera durata del presente contratto;
 - c) utilizzare esclusivamente il POS virtuale della SocietàBanca per lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni;
 - d) rispettare le Regole MyBank e, in particolare, i requisiti di sicurezza e i livelli di servizio relativi al proprio Sito e all'uso della Soluzione MyBank previsti nelle Regole MyBank;
 - e) aggiornare prontamente il proprio Sito in caso di modifica della Soluzione MyBank e delle Regole MyBank;
 - f) rispettare la normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - g) assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti e trattati utilizzando la Soluzione MyBank;
 - h) mantenere riservato il contenuto della documentazione e delle informazioni relative al Servizio MyBank (incluse le Regole MyBank) e non portarlo, neppure parzialmente, a conoscenza di terzi;
 - i) informare prontamente la SocietàBanca di ogni tentativo di truffa effettuato tramite la Soluzione MyBank di cui dovesse venire a conoscenza.

2. L'Esercentell Cliente non deve:

- a) evadere gli ordini ricevuti dagli Acquirenti in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso degli Acquirenti stessi;
- b) applicare spese a carico degli Acquirenti spese relative all'utilizzo della Soluzione MyBank quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la Banca può riaddebitare all'Esercenteal Cliente le spese dal medesimo applicate agli Acquirenti in violazione di quanto previsto in questa clausola.
- 3. Nel caso di cui al precedente comma 2 lett. a) o qualora ritenga di accogliere la richiesta dell'Acquirente di restituzione, rinuncia o sostituzione anche parziale di beni o servizi, **l'Esercente**il-Cliente deve impartire alla Banca un ordine di addebito irrevocabile del Conto e di accredito del conto dell'Acquirente per l'importo da rimborsare secondo quanto previsto nelle Regole MyBank. La Banca-se diversa dalla Banca, anche tramite quest'ultima, può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di eseguire detto ordine.

Articolo 4 - Autorizzazione delle Operazioni

- 1. Per ogni Operazione l'Esercenteil Cliente inoltra alla SocietàBanca, tramite il POS, una richiesta di autorizzazione a condizione che:
 - a) l'Operazione si riferisca all'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività **dell'Esercente**del Cliente;
 - b) la richiesta di autorizzazione abbia il contenuto e soddisfi i requisiti tecnici previsti nelle Regole MyBank;
- 2. La SocietàBanca trasmette all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione ricevuta dall'Esercente dal Cliente.





- 3. L'intermediario dell'Acquirente verifica la richiesta e, se l'operazione è autorizzata, invia alla **Società**Banca la conferma di autorizzazione; la **Società**Banca comunica **all'Esercente** al Cliente, tramite il POS, la conferma ricevuta dall'intermediario dell'Acquirente.
- 4. L'Operazione è eseguita dall'Acquirente tramite il servizio di internet banking messo a disposizione dell'Acquirente stesso dal proprio intermediario.
- 5. Con la conferma di autorizzazione l'intermediario dell'Acquirente attesta che:
 - a) il conto di pagamento utilizzato dall'Acquirente esiste;
 - b) l'Acquirente è in possesso delle credenziali necessarie per accedere a detto conto di pagamento;
 - c) l'intermediario dell'Acquirente supporta lo strumento di pagamento utilizzato per l'Operazione;
 - d) l'intermediario dell'Acquirente ha ricevuto un ordine di pagamento dall'Acquirente in favore **dell'Esercente**del Cliente, e che tale ordine è irrevocabile ai sensi dell'art. 80 della Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 (relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno);
 - e) di avere accettato l'ordine di pagamento e di essersi impegnato nei confronti dell'Acquirente a darvi esecuzione, fatto salvo il caso in cui ciò sia proibito dalla normativa nazionale o comunitaria.
- Se l'Operazione non è autorizzata, l'intermediario dell'Acquirente comunica alla SocietàBanca il rifiuto dell'autorizzazione; la SocietàBanca comunica all'Esercenteal Cliente, tramite il POS, il rifiuto dell'autorizzazione ricevuto dall'intermediario dell'Acquirente.

Articolo 5 - Rendicontazione

1. La SocietàBanca mette a disposizione dell'Esercentedel Cliente sul sito Internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercenteal Cliente dalla SocietàBanca, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro autorizzazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercentedel Cliente accedere a detto sito con regolarità ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.

Articolo 6 - Esecuzione delle Operazioni. Riaddebito delle Operazioni. Addebito delle condizioni economiche

- 1. L'importoLa Banca accredita sul Conto l'importo dell'Operazione autorizzata dall'Acquirente è accreditato sul Conto previa ricezione dei solo dopo aver ricevuto i relativi fondi. dall'intermediario dell'Acquirente. Tale accredito viene effettuato dalla Banca secondo quanto previsto nel contratto del Conto.
- 2. L'importoLa Banca può rifiutare l'accredito dell'importo delle Operazioni può non essere accreditato sul Conto, se già accreditato, essere riaddebitato, o disporne il riaddebito sul Conto, in caso di Operazioni per cui vi sia la prova o il fondato sospetto che siano irregolari o fraudolente, o che comunque siano state contestate legittimamente dall'Acquirente, con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione all'Acquirente o al suo intermediario.
- 3. L'importo delle condizioni economiche **del servizio MyBank** èdovute alla Banca viene addebitato sul Conto mensilmente. Se **l'Esercenteil** Cliente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la **Società**Banca può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 7 - Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

- 1. La Società è responsabile nei confronti dell'EsercenteLa Banca è estranea alla esecuzione delle Operazioni autorizzate dall'Acquirente; pertanto, essa non risponde della mancata o inesatta esecuzione delle stesse da parte dell'intermediario dell'Acquirente o da parte della Banca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
- La Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione o ha trasmesso una richiesta di autorizzazione inesatta;
 - b) non ha comunicato all'Esercenteal Cliente la conferma o il rifiuto di autorizzazione o ha comunicato una conferma o un rifiuto di autorizzazione inesatti;.
 - c) ha causato un ritardo nell'accredito dell'Operazione sul Conto dell'Esercente.
- 2. La **Società:**Banca:
 - a) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 12 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio la richiesta di autorizzazione corretta;
 - b) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 12 lett. b), ove possibile, comunica senza indugio la conferma o il rifiuto di autorizzazione corretti;
 - c) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), b) o c) entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

Articolo 8 - Rapporti con il Gestore di MyBank

1. L'Esercentell Cliente non ha alcun diritto nei confronti del Gestore di MyBank in relazione alla Soluzione MyBank; in particolare, il Gestore di MyBank non ha responsabilità in relazione all'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercentedel Cliente.

Articolo 9 - Durata, recesso e risoluzione

- La durata del contratto relativo al Servizio MyBank è a tempo indeterminato. L'Esercentell-Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla SocietàBanca con preavviso di un mese. La SocietàBanca può recedere in qualsiasi mediante comunicazione scritta all'Esercenteal-Cliente con un preavviso di almeno due mesi.
- 2. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra. Ai fini del presente articolo, per giustificato motivo si intende anche:
 - a) la sospensione, l'esclusione o il recesso della **Società**Banca o della Banca (se diversa dalla Banca) dalla Soluzione MyBank o dal suo ruolo di intermediario del venditore nell'ambito di tale soluzione;
 - b) una richiesta in tal senso formulata dal Gestore di MyBank a seguito di:
 - -- uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercentedel Cliente in modo tale da pregiudicarne il funzionamento;
 - emissione di un provvedimento da parte di autorità italiane o straniere che disponga la cessazione dell'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercentedel Cliente;
 - -- cessazione per qualsivoglia motivo della licenza del logo MyBank di cui al successivo art. 10.
- 3. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la **Società**Banca può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio MyBank, previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione, da parte **dell'Esercente** del Cliente, delle Regole MyBank o di quanto previsto al precedente art. 3.
- 4. Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3 la **Società**Banca può sospendere il Servizio MyBank, dandone comunicazione **all'Esercente**al-Cliente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
- 5. In caso di cessazione del presente contratto per qualsiasi causa, **l'Esercente**il Cliente deve:
 - a) eliminare prontamente il logo MyBank dal proprio Sito;
 - b) restituire tempestivamente materiali e attrezzature-alla Banca;
 - c) riconoscere alla **Società**Banca quanto alla medesima dovuto.





- 6. Resta salvo quanto previsto all'art. 12 della sezione 2, in quanto applicabile.
- 7. Resta altresì salvo il diritto della **Società**Banca di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
- 8. La cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank non determina l'automatica cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle altre sezioni. Analogamente, la cessazione di tali contratti non determina l'automatica cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank.

Articolo 10 - Licenza d'uso del logo MyBank

- 1. All'Esercente Al Cliente è concessa una licenza d'uso del logo MyBank non esclusiva, non trasferibile e revocabile.
- La Banca conserva ogni diritto connesso al logo MyBank, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
- 2. Il Cliente L'Esercente deve utilizzare il logo MyBank nel rispetto di quanto previsto nelle Regole MyBank, senza poter modificare il logo MyBank.
- 3. Il logo MyBank è registrato al nº 002459487-0001 del registro dei disegni e modelli comunitari registrati, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, Alicante (Spagna). Il logo MyBank e ladocumentazione ad esso relativa sono di proprietà del Gestore di MyBank;, che ha-concesso alla Banca una licenza d'uso del logo MyBank con facoltà di concedere ulteriori licenze ai propri clienti.
- 4. La licenza non comporta la concessione o il trasferimento di alcun diritto sul logo MyBank diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente articolo e nelle Regole MyBank. L'Esercentell-Cliente deve pertanto astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa pregiudicare i diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
- 5. Il logo MyBank e le informazioni ad esso relative vengono forniti all'Esercenteal Cliente nello stato in cui si trovano. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank, la SocietàBanca e il Gestore di MyBank non rilasciano alcuna garanzia né assumono alcuna responsabilità, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, relativamente al logo MyBank, alle informazioni ad esso relative e all'uso che l'Esercenteil Cliente fa o intende fare degli stessi.
- 6. La licenza è a tempo indeterminato. La SocietàBanca può revocare la licenza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercenteal Cliente da darsi con un preavviso di 2 mesi. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la SocietàBanca può revocare la licenza senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'Esercenteal Cliente. Ai fini del presente comma, per giustificato motivo si intende, ad esempio, uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - a) uso del logo MyBank da parte dell'Esercentedel-Cliente in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank;
 - b) violazione da parte **dell'Esercente**del Cliente della normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - c) richiesta del Gestore di MyBank di revocare la licenza per una qualsiasi delle seguenti ragioni:
 - i) utilizzo del logo MyBank da parte **dell'Esercente**del Cliente in modo tale da poter pregiudicare, a giudizio del Gestore di MyBank, la reputazione o il funzionamento della Soluzione MyBank;
 - ii) violazione dei diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
- 7. La licenza verrà automaticamente a cessare al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) sospensione, esclusione o recesso della SocietàBanca dalla Soluzione MyBank o dal suo ruolo di intermediario del Cliente nell'ambito di tale soluzione;
 - b) cessazione per qualsivoglia motivo del contratto relativo al Servizio MyBank.
- 8. La licenza non può essere ceduta dall'Esercentedal Cliente senza il preventivo consenso scritto della SocietàBanca concedente.
- 9. La licenza è regolata dalla legge Italiana.
- 10. Per ogni eventuale controversia riguardante la licenza, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la SocietàBanca.

SEZIONE 67 - SERVIZIO BANCOMAT PAY®s

Articolo 1 - Definizioni

1. Nelle norme che seguono con queste definizioni Nella presente sezione si intende per:

1. Nelle norme che seguono con queste defin API (Application Programmino

(Application Programming Interface) interfaccia software che la **Società**Banca mette a disposizione **dell'Esercente**del-Cliente all'indirizzo internet indicato nella Guida al servizio, per consentire **all'Esercente**al-Cliente che utilizza un'Applicazione propria o di terzi di scambiare con la **Società**Banca dati relativi alle Operazioni e più in generale al Servizio. L'API è di proprietà della **Società**Banca o di altro soggetto che ha autorizzato la **Società**Banca a concederla a propria volta in uso

Applicazione: l'applicazione informatica (es. un'app) utilizzata dal

Titolare o dall'Esercente dal Cliente per l'uso del Servizio. L'Esercentell Cliente può utilizzare l'Applicazione della SocietàBanca oppure, con il consenso della SocietàBanca, un'Applicazione di proprietà dell'Esercentedel Cliente stesso o di terzi. L'Applicazione può essere integrata nel POS

(fisico o virtuale)

Carta: carta dematerializzata abilitata al Servizio

Conto: il conto o i conti di pagamento indicati **dall'Esercente**dal Cliente per ciascun Punto Vendita, su cui deve essere accreditato l'importo

delle Operazioni e **su cui** sono eseguiti gli altri accrediti e addebiti connessi al Servizio; il Conto deve essere aperto presso una banca del

Gruppo Intesa Sanpaolo

Credenziali: credenziali informatiche che consentono l'autenticazione **dell'Esercente**del Cliente quando utilizza il Servizio; caratteristiche e modali-

tà di utilizzo delle Credenziali sono indicate nella Guida al servizio; la tipologia delle Credenziali può variare a seconda dell'Applicazione

utilizzata dall'Esercentedal Cliente

Esercente l'esercente che sottoscrive il presente contratto con la Società Gruppo Intesa Sanpaolo il gruppo bancario Intesa Sanpaolo

Guida al servizio il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio (es. requisiti tecnici del Terminale dell'Esercentedel

Cliente, modalità di installazione e utilizzo dell'Applicazione della **Società**Banca, modalità di configurazione dell'Applicazione **dell'Esercente** del Cliente o di terzi, modalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio

è disponibile sul sito internet della **Società e**Bancae presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

Operazione: l'operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio

POS virtuale applicazione informatica che consente all'Esercente di ottenere il pagamento dell'importo delle Operazioni

Pre- autorizzazione: operazione effettuata tramite il Servizio, che consente all'Esercenteal Cliente di verificare e bloccare un importo predeterminato a

valere sulla disponibilità della Carta o del conto di pagamento a cui la Carta ècollegata

Punto Vendita: ciascun esercizio commerciale (incluso l'eventuale sito internet o applicazione di commercio elettronico) dell'Esercentedel Cliente

dove può essere utilizzato il Servizio

Servizio: il servizio BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nelle presenti normenella presente sezione; il Servizio è di titolarità di

BANCOMAT S.p.A, Via delle Botteghe Oscure n° 4, 00186 Roma ed è erogato dalla **Società**Banca in forza di un apposito accordo **con**

BANCOMAT S.p.A.





Terminale: il terminale di comunicazione mobile (es. smartphone, tablet) o la diversa apparecchiatura elettronica (es. terminale di cassa) in possesso,

a seconda del caso, **dell'Esercente**del Cliente o del Titolare.

Società Nexi Payments S.p.A. che stipula questo contratto con l'Esercente Titolare il soggetto intestatario della Carta.

2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attributo nelle Definizioni all'inizio di questo documento.

Articolo 2 - Oggetto

- 1. Il Servizio consente all'Esercenteal Cliente di ottenere dalla Società Banca-il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate con il Servizio nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da BANCOMAT S.p.A., delle modalità indicate nel contratto e delle istruzioni operative fornite dalla SocietàBanca (es. nella Guida al servizio o tramite l'Applicazione).
- 2. Il Servizio è regolato dalle presenti norme, della presente sezione nonché da quelle del Servizio Acquiring (incluse le norme comuni)delle precedenti sezioni 1, 2 e dalle norme del Servizio CommerceWeb- nel caso di in cui l'Applicazione sia integrata nel POS virtuale della Società; inoltre, nel caso di Applicazione integrata nel POS fisico della Società o integrata nel POS fisico o virtuale dell'Esercente o di terzi (previa autorizzazione della Società), il Servizio è regolato anche dalle norme relative a tali POS dell'Esercente—3, in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate della presente sezione.

Articolo 3 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio

- 1. Per utilizzare il Servizio l'Esercenteil Cliente deve:
 - a) essere in possesso di un Terminale **o di un POS** compatibile con il Servizio; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale **dell'Esercente o** del **POS**Cliente sono indicati nella Guida al servizio;
 - b) installare e configurare l'Applicazione sul proprio Terminale o sul POS secondo le modalità indicate nella Guida al servizio; se il POS è della Società, l'installazione e la configurazione dell'Applicazione sono effettuate dalla Società, che a tal fine può avvalersi di un proprio incaricato;
 - c) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi **e a mantenere sempre in condizioni di funzionamento ottimali** le linee telefoniche **e** /telematiche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione con la **Società**. Banca.
- 2. Per utilizzare il Servizio il Titolare deve:
 - a) essere Titolare di una Carta abilitata al Servizio;
 - b) essere in possesso di un Terminale compatibile con il Servizio ed aver installato e configurato sullo stesso l'Applicazione messa a sua disposizione dal proprio intermediario.

Articolo 4 – Utilizzo del Servizio con l'Applicazione della SocietàBanca

- 1. Il Servizio può essere utilizzato mediante l'Applicazione della **Società e**Bancae da questa concessa in uso **all'Esercente**. L'Applicazione è di proprietà della **Società o**Bancao di altro soggetto che ha autorizzato la **Società a**Bancao concederla a propria volta in uso.
- 2. L'Applicazione è omologata agli standard tecnici e di sicurezza previsti da BANCOMAT S.p.A.; l'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali standard è a carico della **Società**Banca.
- 3. L'Esercente II Cliente provvede a configurare il proprio Terminale o il POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi) per consentire l'installazione, la configurazione e l'utilizzo dell'Applicazione. La SocietàBanca non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercentedal Cliente e l'Applicazione.
- 4. La Società Banca-mette a disposizione dell'Esercentedel Cliente, con le modalità indicate nella Guida al servizio, l'Applicazione e i relativi aggiornamenti.
- 5. Una volta completatecompletata l'installazione e la configurazione dell'Applicazione-da parte del Cliente, la Società Banca provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
- 6. La **Società** Banca-assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione dell'Applicazione.
- 7. Alla cessazione del Servizio, **l'Esercente**il Cliente è obbligato a cancellare dal proprio Terminale **o dal POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi)** l'Applicazione e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale l'Applicazione è stata messa a sua disposizione.
- 8. L'Applicazione non può essere modificata, trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercentedal Cliente né utilizzata per finalità diverse da quelle indicate dalla SocietàBanca, senza specifica autorizzazione della Società Banca stessa.

Articolo 5 – Utilizzo del Servizio con una Applicazione di proprietà dell'Esercentedel Cliente stesso o di terzi

- 1. Con il consenso della Società, l'EsercenteBanca, il Cliente può utilizzare il Servizio con una Applicazione diversa da quella della SocietàBanca.
- 2. L'Applicazione può essere di proprietà dell'Esercentedel Cliente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercenteil Cliente deve indicare alla Società leBancale generalità del soggetto proprietario dell'Applicazione.
- 3. L'Applicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati nella Guida al servizio e omologata agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti da BANCOMAT S.p.A. L'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali requisiti e standard è a carico **dell'Esercente**del Cliente.
- 4. Una volta completatecompletata l'installazione e la configurazione dell'Applicazione da parte del Cliente, la SocietàBanca provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
- 5. L'Applicazione non può essere trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercentedal Cliente, né utilizzata per finalità diverse dall'uso del Servizio, senza specifica autorizzazione della SocietàBanca.

Articolo 6 – Credenziali

- 1. Le Credenziali consentono l'autenticazione dell'Esercentedel Cliente ai fini dell'utilizzo del Servizio. L'Esercentell Cliente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all' Esercenteal Cliente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida al servizio.
- 2. La SocietàBanca-non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.

Articolo 7 – Obblighi di custodia, efficienza e sicurezza

- 1. L'Esercentell Cliente deve:
 - a) mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali;
 - b) custodire le Credenziali e il Terminale con la massima diligenza;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento dell'Applicazione e del Terminale.
- 2. L'Esercentell-Cliente deve comunicare alla SocietàBanca, senza ritardo e con le modalità indicate nella Guida al servizio:
 - a) eventuali anomalie nel funzionamento dell'Applicazione;





- b) lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle Credenziali, del Terminale o dell'Applicazione.
- 3. Nei casi di cui al precedente comma 2 lett. b), la **Società blocca**Bancablocca il Servizio non appena ricevuta la comunicazione. **L'Esercente**ll-Cliente può riattivare il Servizio seguendo le istruzioni riportate nella Guida al servizio.

Articolo 8 - Prova delle Operazioni

1. La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della **Società a**Banca cui si collega l'Applicazione, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.

Articolo 9 - Esecuzione delle Operazioni

- 1. Le Operazioni possono essere eseguite con una delle seguenti modalità:
 - a) il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, identifica l'Esercenteil Cliente, inserisce i dati dell'Operazione (se richiesto dall'Applicazione) e autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercenteil Cliente può essere identificato dal Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.;. Se il Cliente vuole essere identificato anche tramite il proprio numero di telefono cellulare, deve comunicare tale numero alla Bancain questo contratto o, successivamente, con le modalità indicate nella Guida al servizio;

oppure

- b) l'Esercenteil Cliente, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale o sul POS identifica il Titolare, inserisce i dati dell'Operazione e li comunica al Titolare. Il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercentell Cliente può identificare il Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.
- 2. Se il Titolare autorizza l'Operazione, l'Esercenteil-Cliente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi dell'Operazione. Se l'Applicazione lo richiede, l'Esercenteil-Cliente deve confermare l'Operazione sempre tramite la medesima Applicazione, altrimenti l'Operazione si considera rifiutata dall'Esercentedal Cliente e la SocietàBanca ne dà comunicazione all'intermediario del Titolare.
- 3. Prima di procedere all'esecuzione dell'Operazione, l'Esercente-il-Cliente può chiedere una Pre-autorizzazione nei casi e con le modalità indicate nella Guida al servizio. Il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. Se il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione, l'Esercenteil-Cliente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi della Pre-autorizzazione, il relativo periodo di validità e l'avvertenza che non si tratta di un'Operazione.
- 4. Se l'Esercenteil-Cliente intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione per cui ha richiesto la Pre-autorizzazione, ne dà conferma alla SocietàBanca tramite l'Applicazione comunicando i dati dell'Operazione. Se l'Esercenteil-Cliente non intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione, deve chiedere senza indugio alla Società Banca-l'annullamento della Pre- autorizzazione tramite l'Applicazione, al fine di rendere nuovamente disponibile l'importo bloccato sulla Carta o sul conto di pagamento collegato alla Carta a seguito della Pre-autorizzazione. L'Esercenteil-Cliente deve effettuare queste attività anche in base a quanto convenuto direttamente con il Titolare in conformità alla normativa applicabile; resta fermo quanto previsto all'art. 12 comma 4 delle presenti normedella presente sezione.

Articolo 10 - Trasmissione dei dati delle Operazioni

1. La trasmissione dei dati delle Operazioni avviene tramite l'Applicazione installata sul Terminale o sul POS dell'Esercente. del Cliente.

Articolo 11 - Obblighi dell'Esercentedel Cliente

- 1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli della presente sezione e delle presenti norme, delle norme del Servizio Acquiring e nel caso di Applicazione integrata nel POS virtuale delle norme del servizio CommerceWeb, l'Esercenteprecedenti sezioni 1, 2 e 3, il Cliente:
 - a) non può modificare l'Applicazione della SocietàBanca, salvo diverso accordo con quest'ultima;
 - b) non può interfacciare l'Applicazione con altro software **dell'Esercente**del Cliente o di terzi, fatto salvo quanto previsto nella Guida al servizio o diverso accordo con la **Società**Banca.
- 2. L'Esercente II Cliente non deve evadere in modo parziale e incompleto gli ordini ricevuti dai Titolari senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi.

Articolo 12 - Accredito delle Operazioni e addebito delle condizioni economiche

1. La **Società**Banca accredita sul Conto l'importo delle Operazioni con un unico movimento cumulativo giornaliero il giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, festività escluse) successivo al giorno delle Operazioni.

L'accredito delle Operazioni può essere effettuato cumulativo per partita IVA o per Punto Vendita, in base alla scelta fatta dall'Esercentedal Cliente in questo contratto.

- 2. L'Esercentell Cliente autorizza la SocietàBanca ad addebitare le commissioni del Servizio sul Conto.
 - Se non è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte di cui alla precedente sezione 2, l'addebito delle commissioni avviene con un unico movimento cumulativo mensile.
 - Se è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte di cui alla precedente sezione 2, l'addebito delle commissioni avviene:
 - a) con un unico movimento cumulativo giornaliero, se **l'Esercenteil** Cliente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui **al servizio di accettazione pagamenti tramite carte** di precedente sezione 2 l'opzione "al netto" delle commissioni;
 - b) con un unico movimento cumulativo mensile, se l'Esercenteil Cliente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite cartealla precedente sezione 2 l'opzione "al lordo" delle commissioni.
- 3. Il canone del Servizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'abilitazione al Servizio. Il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito. L'Esercentell-Cliente autorizza la Società adBancaad addebitare i canoni sul Conto in via posticipata alla fine del mese. In caso di estinzione del contratto del Servizio, il canone dell'ultimo mese è dovuto in misura proporzionale ai giorni in cui il Servizio è stato attivo anche se non utilizzato dall'Esercentedal-Cliente.
- 4. L'Esercentell Cliente autorizza la Società adBancaad addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate da BANCOMAT S.p.A. a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercentedel Cliente degli obblighi previsti a suo carico in guesto contratto.

Articolo 13 - Rimborso delle Operazioni

Fermo restando quanto previsto all'articolo delle norme del servizio di accettazione pagamenti tramite carte che disciplina i rapporti fra Esercente e Titolariall'art. 7 comma 2 della sezione 2, qualora intenda rimborsare al Titolare l'importo dell'Operazione o parte di esso, l'Esercenteil-Cliente deve impartire alla SocietàBanca un ordine di rimborso tramite l'Applicazione.





Articolo 14 - Responsabilità della SocietàBanca

Fermo restando quanto previsto nelle norme comuni ai serviziall'art. 2 comma 3 della sezione 1, la Società nonBancanon è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell'Applicazione o dell'API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell'Esercentedel Cliente o di terzi.

Articolo 15 - Modifica della Guida al servizio

- La Guida al servizio può essere modificata o integrata dalla Società perBancaper esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l'efficienza o la sicurezza del Servizio.
- 2. La Società comunicaBancacomunica le modifiche della Guida al servizio all'Esercenteal Cliente tramite l'Applicazione della Società oppureBancaoppure per iscritto (anche tramite posta elettronica).
- La versione aggiornata della Guida al servizio è disponibile sul sito internet della Banca e/o della Società eBancae presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Articolo 16 - Risoluzione

- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del Servizio Acquiring che disciplinanoall'art. 11 comma 1 della sezione 2, la risoluzione, la SocietàBanca può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, in caso di violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 4 comma 8, nell'art. 5 commi 3 e 5, negli artt. 7, 11 e 13 delle presenti normedella presente sezione.
- Nei casi previsti al precedente comma 1 la SocietàBanca può sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Esercenteal Cliente tramite l'Applicazione della **Società**Banca, oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.

Articolo 17 - Durata e recesso

- 1. La durata del contratto relativo al Servizio è a tempo indeterminato. L'Esercentell Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla SocietàBanca con preavviso di un mese. La SocietàBanca può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercenteal Cliente con un preavviso di almeno due mesi. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la SocietàBanca e l'Esercenteil-Cliente possono recedere dal contratto senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte.
- La cessazione del contratto relativo al Servizio non determina l'automatica cessazione del contratto relativo ai servizi di accettazione pagamenti tramite carteindicati nelle altre sezioni, ove tali servizi siano stati attivati dall'Esercente.dal Cliente.
- 3. La cessazione del contratto relativo ai servizi di accettazione pagamenti tramite carteindicati nelle altre sezioni, ove tali servizi siano stati attivati dall'Esercentedal Cliente, non determina l'automatica cessazione del contratto relativo al Servizio. Tuttavia, nel caso in cui l'Applicazione sia integrata nel POS virtuale, la cessazione del contratto relativo al servizio CommerceWeb o all'utilizzo del POS determina l'automatica cessazione dell'erogazione del Servizio tramite l'Applicazione integrata nel POS. virtuale.

Articolo 18 - Comunicazione dei dati identificativi dell'Esercente del Cliente

- Per consentire l'attivazione e la prestazione del Servizio, l'Esercenteil Cliente autorizza:
 - a) la SocietàBanca a comunicare i dati identificativi dell'Esercentedel Cliente a BANCOMAT S.p.A.;
 - BANCOMAT S.p.A. a includere i dati identificativi dell'Esercentedel Cliente nella lista degli esercenti aderenti al Servizio. Tale lista è tenuta da BANCOMAT S.p.A. ed è messa a disposizione degli intermediari aderenti al Servizio e dei loro clienti aderenti anch'essi al Servizio.
- Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Guida al servizio.

SEZIONE 7 - SERVIZIO INFOVENDITE

articolo 1 - Definizioni

Nelle norme che seguono con queste definizioni si intende:

la carta di pagamento accettata dai Circuiti di pagamento MasterCard e Maestro per effettuare Operazioni. Circuito di pagamento ente

che definisce le regole di pagamento/accettazione per le Carte emesse con il proprio marchio Contratto Acquiring il contratto relativo

al servizio di accettazione paga- menti tramite Carte stipulato dall'Esercente con la Società.

Credenziali le credenziali informatiche che consentono all'Esercente l'autenticazione e l'accesso alla Piattaforma per usufruire del Servizio InfoVen-

dite; le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle credenziali sono indicate nella Guida al Servizio InfoVendite.

Esercente l'esercente che sottoscrive il presente contratto con la Società Guida al Servizio

il documento che indica le modalità tecniche di accesso e di utilizzo della Piattaforma, la tipologia di dati e informazioni disponibili sulla **InfoVendite**

Piattaforma e le ulteriori funzionalità del Servizio InfoVendite; la versione aggiornata della Guida al Servizio InfoVendite è disponibile

nella parte riservata del sito www. info-vendite.com e in filiale.

Operazioni le operazioni di pagamento effettuate in Italia con la Carta; sono esclusi i versamenti.

Piattaforma la parte riservata del sito www.info-vendite.com accessibile tramite le Credenziali per l'utilizzo del Servizio InfoVendite. Punto Vendita

l'esercizio commerciale dell'Esercente collegato al Servizio InfoVendite.

i prospetti riepilogativi in forma testuale e grafica di dati e informazioni derivanti dall'analisi delle Operazioni; sono disponibili sulla Report

Piattaforma.

Servizio InfoVendite il servizio erogato dalla Società disciplinato nella presente sezione. Società Nexi Payments S.p.A. che stipula questo contratto con l'E-

Articolo 2 - Oggetto e condizioni del Servizio InfoVendite

- 1. Il Servizio InfoVendite consente all'Esercente:
 - di accedere alla Piattaforma dove può:
 - visualizzare i Report sull'andamento mensile e annuale nei sequenti ambiti: (i) attività di impresa dell'Esercente presso ciascun Punto Vendita, (ii) Clientela di ciascun Punto Vendita, (iii) mercato in cui l'Esercente opera;
 - visualizzare ulteriori messaggi per un utilizzo efficace dei Report e in generale del Servizio InfoVendite (quali ad es. "avvisi sul raggiungimento degli obiettivi di impresa assegnati al Punto Vendita", "consigli per lo sviluppo dell'attività di impresa del Esercente", "notifiche", "messaggi di assegnazione di trofei/badge"). È facoltà dell'Esercente chiedere tramite la Piattaforma la disattivazione, in tutto o in parte, di questi messaggi;





- di ricevere mensilmente al suo indirizzo di posta elettronica una sintesi del Report.
- 2. Il Servizio InfoVendite presuppone che l'Esercente abbia in essere con la Società il Contratto Acquiring; inoltre, per l'accesso al servizio l'Esercente deve dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature necessarie indicate nella Guida al servizio InfoVendite.
- 3. I Report relativi agli ambiti (i) e (ii) del comma 1 possono essere elaborati a condizione che:
 - l'Esercente abbia in essere con la Società il servizio di accettazione pagamenti delle Carte da almeno 3 mesi;
 - le Carte utilizzate per effettuare mensilmente le Operazioni presso ciascun Punto Vendita siano almeno 30.

In mancanza delle condizioni sopra indicate, l'Esercente riceve tramite la Piattaforma un apposito messaggio che gli comunica l'impossibilità di poter disporre dei Report nel mese di riferimento.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione del Servizio InfoVendite

- 1. Per l'elaborazione dei Report, la Società utilizza:
 - per i Report relativi agli ambiti (i) e (ii) dell'articolo 2, i dati relativi alle Operazioni effettuate presso ciascun Punto Vendita dell'Esercente;
 - per i Report relativi all'ambito di cui al punto (iii) dell'articolo 2, i dati relativi alle Operazioni effettuate presso un campione di esercizi commerciali che accettano le Carte per i pagamenti, scelti dalla Società tra le imprese in concorrenza diretta con l'Esercente nel suo mercato di riferimento.
- 2. I dati di cui sopra sono anonimizzati, elaborati e resi disponibili in forma aggregata all' Esercente.
- 3. La Società per l'esecuzione del Servizio InfoVendite si avvale, sotto la propria esclusiva responsabilità, di soggetti terzi.

Articolo 4 – Punti Vendita

- 1. L'Esercente indica nel contratto i Punti Vendita da collegare al Servizio InfoVendite. L'Esercente riceve, entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto, un messaggio al suo indirizzo di posta elettronica che gli comunica, per ciascuno dei Punti Vendita, l'attivazione del Servizio InfoVendite.
- 2. L'Esercente può collegare al Servizio InfoVendite altri Punti Vendita; la richiesta deve essere presentata dall'Esercente per iscritto in filiale o tramite il servizio di Società a distanza di cui sia titolare, se previsto dalle funzionalità del medesimo. Il Servizio InfoVendite è attivato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta medesima.
- 3. L'Esercente può chiedere in qualsiasi momento di scollegare uno o più Punti Vendita dal Servizio InfoVendite mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Il Servizio InfoVendite è disattivato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 5 - Credenziali

- 1. L'Esercente deve custodire con la massima cura le Credenziali e adottare idonee misure di sicurezza per evitare che terzi ne acquisiscano la disponibilità.
- 2. L'Esercente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all'Esercente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida al Servizio InfoVendite. La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.
- 3. L'Esercente può chiedere il blocco delle Credenziali nei casi e con le modalità nella Guida al Servizio InfoVendite.

Articolo 6 - Utilizzo della Piattaforma

1. L'Esercente utilizza la Piattaforma secondo quanto previsto in questo contratto e nella Guida al Servizio InfoVendite di cui si impegna a prendere visione.

Articolo 7 – Utilizzo delle informazioni da parte dell'Esercente

- 1. L'Esercente può utilizzare i Report, gli ulteriori messaggi previsti all'articolo 2 nonché i dati e le informazioni in essi contenuti unicamente per il monitoraggio della propria attività economica, l'avvio di iniziative commerciali e il supporto nelle decisioni di gestione ordinaria e straordinaria della propria attività economica. L'Esercente utilizza i dati e le informazioni sotto la propria esclusiva responsabilità e nulla potrà pretendere dalla Società in relazione alle conseguenze derivanti da tale utilizzo. In nessun caso il Servizio InfoVendite può pertanto qualificarsi come un servizio di consulenza commerciale o strategica erogato a favore dell'Esercente dalla Società.
- 2. Le informazioni contenute nei Report e negli ulteriori messaggi previsti all'articolo 2 sono da considerarsi riservate e pertanto non divulgabili aterzi anche successivamente alla cessazione di questo contratto. L'Esercente può in ogni caso metterle a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori, all'interno della consuetudine operativa aziendale e al fine del raggiungimento delle attività descritte al precedente comma 1.
- 3. L'Esercente è pertanto responsabile nei confronti della Società per ogni tipo di danno da questa subita a seguito dell'utilizzo dei dati e delle informazioni ricevuti nell'ambito del Servizio InfoVendite in violazione di quanto previsto nel contratto.

Articolo 8 - Corrispettivi

- 1. I corrispettivi dovuti dall'Esercente alla Società per il Servizio InfoVendite sono indicati nel contratto. L'addebito dei corrispettivi è effettuato dalla Società sul conto indicato dall'Esercente; se il conto è il medesimo per più Punti Vendita, la Società è autorizzata a effettuare un unico addebito per i corrispettivi dovuti in relazione ai predetti Punti Vendita.
- Alla data di cessazione del contratto, i corrispettivi per il mese di cessazione sono dovuti dall' Esercente in misura proporzionale al periodo in cui il Servizio InfoVendite è stato attivo.

Articolo 9 - Modifiche del Servizio InfoVendite

- 1. La Società può modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche del contratto secondo le modalità previste ai commi 2 e 3 di questo articolo.
- 2. Ogni modifica è proposta dalla Società per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
- La modifica proposta dalla Società si ritiene accettata dall' Esercente salvo che, entro il termine indicato dalla Società di almeno 15 giorni dalla
 data di ricezione della comunicazione di modifica, l'Esercente medesimo comunichi alla Società che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
- 4. La Società può in ogni caso modificare la Guida al Servizio InfoVendite per esigenze di carattere tecnico o per sviluppare nuove funzionalità del servizio medesimo, dandone comunicazione all' Esercente tramite la Piattaforma in via preventiva, se possibile, oppure immediatamente dopo.

Articolo 10 - Sospensione del Servizio InfoVendite

 La Società può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio InfoVendite per esigenze di carattere tecnico, di sicurezza e per altro giustificato motivo.





- Sono inoltre possibili sospensioni del Servizio InfoVendite per cause non imputabili alla Società fra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, anche del proprio personale, disservizi, sospensioni o rallentamento delle comunicazioni; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge; fatti di terzi; cause di forza maggiore; ogni impedimento o ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza.
- 3. La Società comunica all'Esercente la sospensione tramite la Piattaforma, dandone un ragionevole preavviso, se possibile, oppure immediatamente dopo.

Articolo 11 – Attività della Società verso terzi

1. L'Esercente prende atto e accetta che la Società possa svolgere il Servizio InfoVendite nei confronti di altri soggetti anche operanti nel medesimo settore di attività dell'Esercente.

Articolo 12 - Durata e cessazione del contratto

- 1. Il contratto è a tempo indeterminato.
- 2. Decorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, la Società e l'Esercente possono recedere dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 15 giorni; nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte.
- 3. La cessazione del contratto relativo al servizio di accettazione pagamenti tramite Carte determina l'automatica cessazione del contratto.

Articolo 13 - Rinvio

 Per quanto concerne i recapiti dell'Esercente, il foro competente e la legge applicabile nonché per tutto quanto non previsto in questa sezione, si applicano le norme del Contratto Acquiring in corso tra Società e Esercente.

